



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato il seguente

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE *INAUDITA ALTERA PARTE*

nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 46293/2024, promossa da

_____ , nato in Pakistan il _____, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu ed elettivamente domiciliata in Milano, via privata Carlone, n.3, presso lo studio del difensore

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – AMBASCIATA D'ITALIA AD ISLAMABAD (PAKISTAN)

- resistente -

Con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato il 6.11.2024, il ricorrente, cittadino pakistano titolare di status di rifugiato in Italia, ha domandato di ordinarsi alla competente Ambasciata d'Italia a Islamabad (Pakistan), anche *inaudita altera parte*, la fissazione di un appuntamento ai fini della formalizzazione della domanda di rilascio di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore di sua moglie _____

_____ , nata in Pakistan il _____, e dei suoi genitori _____, nato in Pakistan il _____ e _____, nata in Pakistan il _____.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, il ricorrente ha rappresentato di aver tempestivamente domandato la fissazione di un appuntamento sin da agosto 2024, una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento, presso la preposta agenzia di *outsourcing* e tramite comunicazioni PEC del difensore; di aver ottenuto una convocazione per la sola madre, ma di non aver potuto procedere alla formalizzazione della domanda in quell'occasione, a causa del rifiuto del funzionario di ricevere i documenti a loro disposizione; di aver inoltrato nuove richieste di appuntamento, ma di non aver ricevuto riscontro. Il ricorrente ha lamentato la lesione inferta al proprio diritto fondamentale all'unità familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, e, sotto il profilo del *periculum in mora*, ha rappresentato i rischi che i suoi familiari continuano a correre in Pakistan a causa della loro appartenenza alla minoranza religiosa Ahmadi, fortemente discriminata e perseguitata nel Paese, al punto da aver già giustificato il riconoscimento dello status di rifugiato in proprio favore.

Ciò posto, appaiono nella specie sussistenti i presupposti per l'emissione del richiesto provvedimento di urgenza *inaudita altera parte*, sussistendo entrambi i presupposti cautelari del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dall'art. 700 c.p.c., per le ragioni che seguono.

Sotto il profilo innanzitutto del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza della domanda, precisato che oggetto del presente giudizio cautelare non è l'accertamento del diritto al ricongiungimento familiare e al rilascio del visto d'ingresso necessario a consentire tale ricongiungimento, la presente istanza cautelare risulta invece finalizzata ad ottenere l'accesso presso le autorità competenti alla fase prodromica della formalizzazione della domanda di rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento in favore dei familiari del ricorrente attualmente presenti in Pakistan.

Occorre richiamare in proposito, nel caso di specie, gli artt. 28 e 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. 286/1998, il combinato disposto dei quali riconosce il diritto dei cittadini stranieri "*titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari*" al ricongiungimento familiare, per quel che qui rileva, "*i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni ... d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine*". La relativa procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza; la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.

Nel caso di specie, disponendo di un permesso di soggiorno per asilo in Italia (in atti), il ricorrente ha avanzato domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie e i genitori, ottenendo i relativi provvedimenti dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la competente Prefettura di Milano rispettivamente in data 22.2.2024 per la moglie e in data 26.2.2024 per la madre e per il padre (cfr. nulla osta in atti).

Il ricorrente si è quindi attivato per accedere alla seconda fase della procedura, domandando alla competente Ambasciata italiana di Islamabad la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, previa legalizzazione della documentazione necessaria a provarne i requisiti. Il ricorrente ha rappresentato di essersi rivolto a tal fine all'agenzia esterna delegata alla ricezione delle domande, e, non avendo ottenuto riscontro, ha documentato di avere trasmesso la domanda via PEC per il mezzo del difensore in data 2.8.2024, già sottolineando davanti all'Amministrazione il proprio status di rifugiato e la situazione di pericolo in cui versano i propri familiari in Pakistan, in quanto Ahmadi (cfr. messaggio PEC del 2.8.2024 in atti). Tale comunicazione PEC – inviata, come documentato, agli indirizzi dell'Ambasciata di Islamabad – è

certamente pervenuta nella disponibilità dell'Amministrazione, la quale vi ha infatti dato riscontro in data 5.8.2024, convocando i richiedenti per il successivo 8.8.2024 (cfr. comunicazione PEC di risposta dell'Ambasciata del 5.8.2024, in atti). Il ricorrente ha tuttavia rappresentato che la domanda dei suoi familiari non è stata ricevuta in quell'occasione, a causa della mancata disponibilità di documenti ritenuti necessari, come comunicato oralmente dal funzionario preposto, nonostante essi avessero sottolineato le discriminazioni cui sono esposti nel Paese, tali da impedire loro di procurarsi i documenti necessari. Le medesime spiegazioni sono state ripetute all'Amministrazione con comunicazioni PEC del difensore dell'8.10.2024 e del 17.10.2024 (documentate in atti), nelle quali i richiedenti hanno sollecitato la fissazione di un nuovo appuntamento, nuovamente sottolineando la situazione di grave pericolo in cui essi si trovavano in Pakistan. Tali richieste sono tuttavia rimaste prive di qualsiasi riscontro.

Ebbene, come si vede, le richieste di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento e legalizzazione dei documenti necessari risultano inoltrate da parte ricorrente agli indirizzi della competente Ambasciata di Islamabad a partire dal 2.8.2024, entro il periodo di validità dei nulla osta, rilasciati il 22.2.2024 e il 26.2.2024 e dunque rispettivamente scaduti solo il 22.8.2024 ed il 26.8.2024. tali richieste risultano certamente correttamente pervenute all'Ambasciata competente, la quale le ha altresì ritenute fondate, al punto da convocare i richiedenti con urgenza (per il giorno 8.8.2024, entro una settimana dalla richiesta trasmessa il 2.8.2024), sebbene tale appuntamento non abbia poi dato esito per motivi, oralmente comunicati, indipendenti dalla responsabilità dei richiedenti. A fronte di un'espressa richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto per ricongiungimento certamente pervenuta a conoscenza dell'Amministrazione competente entro il termine di validità del nulla osta, e che la stessa Amministrazione ha già ritenuto idonea a consentire la convocazione, deve ritenersi accertato – a maggior ragione nella presente sede cautelare – il diritto del ricorrente e dei suoi familiari di accedere presso l'Ambasciata di Islamabad per veder formalizzata la propria domanda del visto necessario al ricongiungimento del nucleo.

Deve peraltro notarsi che, in quanto titolare di protezione internazionale, l'odierno ricorrente ha diritto di beneficiare della disciplina di maggior favore prevista dal nostro ordinamento proprio nella materia del ricongiungimento familiare. Tale regime di favore discende dalla direttiva UE 2011/95 (cosiddetta direttiva qualifiche), la quale prevede in favore dei titolari di protezione internazionale non solo l'ampliamento delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento (a discrezione degli Stati membri), ma soprattutto una meno rigida condizionalità del diritto all'unità familiare. Nello stesso senso, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare prevede al considerando 8: *“La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare”*. In recepimento di tali principi di diritto sovranazionale, l'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 – dopo aver esonerato il rifugiato dal rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29, c. 3, dunque dei requisiti di reddito e alloggio ai fini del

rilascio del nulla osta (comma 1) – al comma 2 espressamente statuisce, con riferimento esplicito alla condizione dei rifugiati: “*qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’ autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’ autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’ articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l’ esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri*”. Il comma si conclude con l’ espressa statuizione che “[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’ assenza di documenti probatori”. La norma incentiva dunque un atteggiamento collaborativo delle competenti rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.

A maggior ragione nel caso di specie, laddove si tratta ancora (solo) di formalizzare la domanda di visto, non può ammettersi alcuna opposizione a recepire tale volontà di un rifugiato e dei suoi familiari motivata con la mancata disponibilità da parte degli stessi della documentazione necessaria, come il ricorrente ha riferito (in ricorso e nelle comunicazioni PEC trasmesse alla stessa Amministrazione) sia stato fatto nel caso di specie dai funzionari preposti dell’ Ambasciata di Islamabad, spiegando di non poter accedere alla documentazione pretesa proprio a causa della condizione di appartenente ad una minoranza discriminata e perseguitata. Il ritardo (ovvero il rifiuto) dell’ Amministrazione nel provvedere sulla domanda di appuntamento appare dunque ingiustificato e ingiustificabile, a maggior ragione nel caso di specie, e pertanto del tutto illegittimo.

Ciò posto quanto al *fumus boni iuris*, risulta altresì sussistente nel caso di specie l’ ulteriore requisito cautelare del *periculum in mora*.

Devono nuovamente considerarsi in proposito le circostanze personali del ricorrente, accertato quale avente diritto alla protezione internazionale in Italia (cfr. permesso di soggiorno in atti), e dei suoi familiari in Pakistan, appartenenti alla medesima minoranza Ahmadi ed esposti al rischio di subire le medesime persecuzioni per motivi religiosi che hanno giustificato il riconoscimento dello status di rifugiato del loro, rispettivamente, marito e figlio. Sono note, infatti, le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani ricorrenti in Pakistan nei confronti degli appartenenti alla minoranza religiosa Ahmadi, quali riportate dalle fonti.

È noto in particolare come tale trattamento discriminatorio e potenzialmente persecutorio abbia radici nello stesso ordinamento normativo pakistano, laddove la Costituzione del Paese stabilisce che l’ Islam è la religione di Stato e che tutte le disposizioni di legge siano coerenti con l’ Islam. Sebbene la Costituzione stabilisca che “[n]el rispetto della legge, dell’ ordine pubblico e della morale, ogni cittadino ha il diritto di professare, praticare e diffondere la propria religione”, il codice penale stabilisce pene per la blasfemia che vanno da 10 anni di carcere alla pena di morte e che “una persona del gruppo Qadiani o del gruppo Lahori (che si definiscono Ahmadi) è un non musulmano”. La costituzione e il codice penale vietano agli ahmadi di agire o

rappresentarsi come musulmani. Secondo l'organizzazione non governativa (ONG) Center for Social Justice (CSJ), nel corso dell'anno sono state accusate di blasfemia 329 persone, di cui il 20% sono musulmani ahmadi.

Secondo i leader della comunità Ahmadiyya, le autorità hanno continuato a prendere di mira e a perseguire i musulmani Ahmadi per blasfemia, violazione delle "leggi anti-Ahmadi" e altri reati, negando regolarmente i permessi di costruzione per i loro luoghi di culto. I rappresentanti delle minoranze religiose hanno dichiarato che il governo non è stato coerente nel tutelare i loro membri dalla discriminazione sociale e dall'abbandono, e che la discriminazione ufficiale nei confronti di cristiani, indù, sikh e musulmani ahmadi persiste a vari livelli, con gli ahmadi che hanno dichiarato di aver subito il trattamento peggiore ... I difensori dei diritti umani e i leader delle comunità musulmane Ahmadiyya hanno riferito che la polizia e le autorità locali sono intervenute raramente per prevenire gli attacchi o per punire gli assalitori che hanno vandalizzato o distrutto moschee, minareti e lapidi Ahmadi ... Gli ahmadi hanno continuato a denunciare diffuse vessazioni sociali e discriminazioni contro i membri della comunità, tra cui attacchi fisici, distruzione di case e proprietà personali e minacce volte a costringerli ad abbandonare il lavoro o la città. Sono stati segnalati anche attacchi ai luoghi sacri, ai cimiteri e ai simboli religiosi delle minoranze religiose. A novembre, ad esempio, ci sono stati almeno cinque attacchi distinti a luoghi di culto ahmadi a Karachi ... I rappresentanti della comunità musulmana Ahmadiyya hanno dichiarato che la stampa in lingua urdu pubblica spesso discorsi di odio e che la retorica infiammatoria anti-Ahmadi continua ad esistere sui social media, a volte diffusa da membri di spicco dei partiti politici tradizionali. Alcuni attivisti hanno riferito di aver ricevuto minacce di morte a causa del loro lavoro (USDOS – US Department of State, 2023 Report on International Religious Freedom: Pakistan, 26 giugno 2024, <https://www.state.gov/reports/2023-report-on-international-religious-freedom/pakistan/>).

Un gruppo di esperti indipendenti ha espresso oggi grave preoccupazione per la recrudescenza di discriminazioni e violenze contro i musulmani Ahmadi in Pakistan, comprese esecuzioni extragiudiziali, arresti e detenzioni arbitrarie, attacchi ai luoghi di culto e limitazioni alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione. "Siamo allarmati dalle continue notizie di violenza e discriminazione contro la comunità Ahmadiyya in Pakistan. Esortiamo le autorità pakistane ad agire immediatamente per affrontare questa situazione", hanno dichiarato gli esperti. "Sono necessarie misure urgenti per rispondere a questi attacchi violenti e alla più ampia atmosfera di odio e discriminazione che li alimenta".

Gli esperti hanno sottolineato gli incidenti specifici degli ultimi mesi, tra cui l'uccisione extragiudiziale di due Ahmadi a Saad Ullah Pur, l'8 luglio 2024, e del Presidente della Comunità musulmana Ahmadiyya di Bahawalpur, il 4 marzo 2024. Hanno notato che dall'inizio del 2024 è stato riportato un numero allarmante di attacchi a luoghi di culto e cimiteri ahmadi, alcuni dei quali hanno provocato gravi lesioni ai fedeli. "La comunità Ahmadiyya, i suoi luoghi di culto e i suoi cimiteri devono essere protetti efficacemente da attacchi e vandalismi", hanno dichiarato gli esperti. Hanno inoltre espresso preoccupazione per i presunti arresti e detenzioni arbitrarie di fedeli ahmadi durante il periodo di festività religiosa, per impedire o ostacolare la loro partecipazione alle pratiche religiose. "Il diritto degli Ahmadi di manifestare pacificamente il proprio credo

deve essere rispettato. Arresti e detenzioni discriminatorie che impediscono l'osservanza della religione o del credo rappresentano gravi violazioni dei loro diritti umani, tra cui la libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione. "L'accanimento giudiziario serve a normalizzare la violenza contro gli Ahmadi da parte di attori non statali", hanno dichiarato gli esperti. Si ritiene che le violazioni riflettano un'atmosfera di diffusa ostilità nei confronti degli ahmadi in Pakistan ... "Le cause strutturali del discorso discriminatorio includono le leggi sulla blasfemia e le disposizioni legali discriminatorie che mettono gli ahmadi, i loro rappresentanti legali e alleati, e altre minoranze religiose o di credo, in grave pericolo di violazione dei diritti umani" (OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Pakistan: Experts urge immediate end to discrimination and violence against Ahmadis, 25 luglio 2024, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/07/pakistan-experts-urge-immediate-end-discrimination-and-violence-against>). Tra le varie minoranze religiose esistenti, la comunità Ahmadiyya del Pakistan è il gruppo religioso più oppresso dal punto di vista istituzionale e costituzionale del Paese. Diverse leggi classificano la comunità Ahmadiyya come "non musulmana" e pongono restrizioni a tale comunità (CSW – Christian Solidarity Worldwide: Four students expelled for being Ahmadi Muslims, 26 settembre 2022, <https://www.csw.org.uk/2022/09/26/press/5825/article.htm>).

I membri della comunità musulmana Ahmadiyya affrontano una discriminazione sociale sempre più aggressiva a causa dell'aumento dell'estremismo islamico sunnita e della continua minaccia di persecuzione, attraverso leggi discriminatorie come le leggi sulla blasfemia e le leggi anti-Ahmadiyya. Queste leggi hanno permesso e incoraggiato gli estremisti islamici a operare impunemente, prendendo facilmente di mira le minoranze religiose o le persone con convinzioni diverse, compresi i non credenti ... Le sezioni 298-B del codice penale prevedono come reato per gli Ahmadi l'uso di un linguaggio e di nomi associati al Profeta, l'uso di pratiche musulmane nel culto o la diffusione della loro fede. Secondo queste leggi, il riferimento al leader Ahmadiyya come Califfo o Messia dell'Islam è considerato blasfemo. Ai musulmani Ahmadiyya è vietato stampare, procurarsi o distribuire materiale relativo alla loro fede, fare citazioni del Corano o degli hadith, usare la kalmah o il credo musulmano (in iscrizioni personali, inclusi inviti, lapidi, insegne, gioielli, ecc.), costruire moschee o chiamare moschee i loro luoghi di culto e fare l'appello alle preghiere musulmane (l'adhan). Praticamente qualsiasi atto pubblico di culto, devozione o propagazione da parte di un Ahmadi può essere trattato come blasfemia, un reato punibile con multa, carcere o morte. Queste leggi e politiche repressive contribuiscono in larga misura alla discriminazione sistemica e sociale contro i musulmani Ahmadiyya in Pakistan, discriminazione che i funzionari governativi spesso sostengono e fomentano pubblicamente. L'esistenza e l'applicazione delle leggi sulla blasfemia e delle leggi anti-Ahmadiyya facilitano gli elementi estremisti islamici e sostengono la loro narrativa che lascia poco spazio all'inclusione religiosa. Le leggi pakistane non proteggono inoltre le minoranze religiose, sempre più a rischio di rapimenti, matrimoni forzati e conversioni forzate all'Islam.

L'uso di un linguaggio infuocato da parte dei funzionari incita alla violenza e alle molestie nei confronti degli Ahmadi, tra cui omicidi mirati, profanazione di tombe, demolizione di moschee Ahmadiyya, boicottaggi non

ufficiali di aziende, discorsi di odio anche da parte di funzionari governativi e molestie online. Secondo quanto riferito dalla comunità Ahmadiyya, nel maggio di quest'anno c'è stato un omicidio mirato di un uomo Ahmadi e altri quattro tentativi di omicidio basati sulla fede. Da gennaio 2022 a luglio 2022, la comunità Ahmadiyya ha riferito che oltre 170 tombe e almeno due case di culto sono state profanate, spesso con l'assistenza delle autorità. Nel luglio 2022, 53 tombe ahmadi sono state profanate nel distretto di Gujranwala, nella provincia del Punjab, sotto la supervisione della polizia (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom, Country Update: Pakistan; Religious Freedom in Pakistan in 2022, agosto 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2077153/2022+Pakistan+Country+Update.pdf>). La violenza contro le minoranze religiose continua senza sosta. Le leggi sulla blasfemia sono ancora utilizzate per colpire le minoranze religiose, tra cui i cristiani e la comunità Ahmadi perseguitata, e anche i musulmani, spesso per regolare conti personali. Anche i luoghi di culto dei musulmani ahmadi sono stati profanati. La Costituzione continua a discriminare i musulmani ahmadi e le leggi sulla blasfemia sono ancora utilizzate per molestare e colpire le minoranze religiose. La sezione 295-C del Codice penale prevede una condanna a morte obbligatoria per chiunque sia condannato in base a questa legge. Non ci sono state azioni per modificare o abrogare sostanzialmente altre clausole problematiche come le sezioni 295-A (insulto ai sentimenti religiosi), 295-B (ergastolo per “profanare il Corano”) e 298 B (uso improprio di epiteti religiosi) e 298 C (musulmani ahmadi che si dichiarano di fede islamica). Amnesty International ha documentato molteplici casi di attacchi violenti e discriminatori contro persone e proprietà a seguito di accuse di blasfemia nei loro confronti, di cui sono stati vittime musulmani ahmadi e persone che si dichiarano di fede islamica (AI – Amnesty International: Pakistan: Violations of Human Rights Continue; Amnesty International: Submission to the 42nd Session of the UPR Working Group, 30 January 2023 [ASA 33/5859/2022], luglio 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2075504/ASA3358592022ENGLISH.pdf>).

Alla luce di tutto ciò, si ritiene urgente porre fine all'ingiustificata attesa imposta dall'Amministrazione (alla quale pure i rischi specifici sono stati pienamente e da tempo riferiti: cfr. comunicazioni PEC in atti) e consentire quanto prima l'accesso – ancora solo – all'avvio della procedura di rilascio del visto d'ingresso in Italia, Paese nel quale il ricorrente ha ricevuto protezione e ha ormai compiutamente radicato la propria esistenza, considerato il grave pregiudizio al diritto fondamentale all'unità familiare del nucleo coinvolto, costituzionalmente e internazionalmente tutelato in particolare ai sensi dell'art. 8 CEDU, nonché i rischi per la loro stessa incolumità e comunque di grave discriminazione e violazione delle libertà fondamentali che i familiari del ricorrente continuano a correre nel dilungarsi dei tempi della procedura a causa della propria appartenenza ad una minoranza religiosa perseguitata in Pakistan.

Alla luce di tutto quanto detto, considerati dunque sussistenti sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora* e considerata la grande urgenza con cui si ritiene necessario procedere ad avviare la procedura di rilascio del visto d'ingresso in Italia, la domanda cautelare deve in definitiva essere accolta, come da dispositivo, con fissazione di udienza per la conferma, modifica o revoca nel contraddittorio del presente provvedimento, unitamente alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

- in accoglimento *inaudita altera parte* del ricorso ex art. 700 c.p.c., ordina all'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante, di **fissare CON URGENZA, e comunque entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad (Pakistan) per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso di** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nata in Pakistan il XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato in Pakistan il XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX, nata in Pakistan il XXXXXXXXXXXX, **ai fini del ricongiungimento familiare con** XXXXXXXXXXXX nato in Pakistan il XXXXXXXXXXXX;
- visto l'art. 669 sexies, commi 2 e 3 c.p.c., **fissa l'udienza CARTOLARE dell'8.1.2025** per la conferma, modifica o revoca nel contraddittorio delle parti del presente provvedimento reso *inaudita altera parte*;
- visto l'art. 127 ter c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022, considerato che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dal pubblico ministero, **ne dispone la sostituzione con il deposito di note scritte**, contenenti istanze e conclusioni delle parti;
- dispone che **le note vengano depositate entro le ore 9.30 dell'8.1.2025**, precisando che tale termine è perentorio e che il rispetto dell'orario è necessario per consentire l'acquisizione degli atti e il tempestivo svolgimento delle attività di udienza.
- **assegna termine per la costituzione di parte resistente sino al 7.1.2025 mediante deposito di memoria di costituzione**;
- **dispone che parte ricorrente notifichi il ricorso contenente la domanda cautelare e il presente provvedimento alla controparte entro il 20.11.2024.**

Così deciso in Roma, 11 novembre 2024.

Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla